

**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi**

COMUNICAZIONE n. 6/15

Oggetto: applicabilità della ritenuta d'acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia.


Questo Organismo, con nota prot. n. 00054/14 del 23 settembre 2014, a seguito di numerosi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, ha chiesto un chiarimento all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Normativa, in merito all'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco ex art. 128-*sexies*, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La citata Amministrazione, con nota Consulenza giuridica n. 954-65/2014 del 26 gennaio 2015, ha chiarito che le provvigioni corrisposte ai mediatori creditizi per l'opera prestata – comprese le attività connesse – debbano essere assoggettate alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, se corrisposte dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso D.P.R.

Si riporta in allegato la citata nota, alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Il Direttore Generale
Federico Luchetti





Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sul reddito e sulle
attività produttive
Ufficio Reddito d'Impresa

Roma, 12.6. GEN. 2015

ORGANISMO PER LA GESTIONE
DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI
IN ATTI
C/O SEDE LEGALE O.A.M.
PIAZZA BORGHESE 3
00186 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-65/2014
Associazione/Ordine ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI
ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTI
Codice Fiscale 97678190584
Istanza presentata il 25/09/2014

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'art. 25-BIS del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi ("OAM"), la cui istituzione è stata prevista dall'articolo 128-
undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), fa
presente che esistono dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità o meno, da parte
delle società di mediazione creditizia, della ritenuta di acconto nella fatturazione
attiva.

Una prima tesi interpretativa sostiene la necessità di applicare la ritenuta d'acconto in

bàse al tenore letterale dell'articolo 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Un'altra, invece, sostiene la non applicabilità della ritenuta di acconto in quanto il mediatore creditizio svolge anche alcune funzioni (ad esempio, l'adeguata verifica della clientela in tema di normativa antiriciclaggio e la raccolta della documentazione) che possono essere considerate un "outsourcing" di quelle di un soggetto operante nel settore finanziario.

Verrebbe, quindi, a configurarsi, in quest'ultimo caso, "un'attività simmetrica a quanto previsto dal par. 5 del citato art. 25-bis per gli agenti assicurativi".

Pertanto, alla luce di quanto appena rappresentato, l'OAM chiede di sapere se le società di mediazione creditizia siano o meno tenute ad applicare la ritenuta d'acconto nella fatturazione attiva.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non propone alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 1754 del codice civile, può definirsi mediatore colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, avendo poi diritto ad una provvigione se l'affare è concluso.

Per esercitare l'attività di mediazione, è necessario essere iscritti nell'apposito ruolo istituito presso ogni Camera di Commercio, e ciò anche quando l'attività sia svolta in modo discontinuo o occasionale (articolo 2, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente

la disciplina della professione di mediatore¹⁾). Soltanto i mediatori iscritti nel predetto ruolo godono del diritto di percepire la provvigione dovuta dalle parti messe in contatto, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta.

Come si evince dall'articolo 1755 del codice civile, la misura della provvigione dovuta al mediatore quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento è lasciata in via primaria alla libera determinazione delle parti e, in subordine, è stabilita in base alle tariffe professionali, o agli usi, o dal giudice secondo equità.

All'interno dell'ampia categoria dei mediatori, una figura particolare è quella del mediatore creditizio, ossia del soggetto che "mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (articolo 128-sexies del Testo Unico Bancario).

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa di settore. Inoltre, così come in ogni attività di mediazione, non può essere legato, ad alcuna delle parti da rapporti che possano comprometterne l'indipendenza.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ("OAM").

Ai fini che qui interessano va evidenziato che le provvigioni percepite dai mediatori devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.

Infatti, l'articolo 25-bis del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, al comma 1, prevede che "i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti () di mediazione, (), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa".

La circolare n. 24 del 10 giugno 1983 ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta alla fonte di cui al citato articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, con riferimento all'oggetto della ritenuta, la circolare ha specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita, oltre che dal compenso per l'attività svolta dal mediatore, anche da ogni altro compenso inerente l'attività prestata da quest'ultimo, ivi compresi i rimborsi spese.

Tanto premesso, si ritiene che le provvigioni corrisposte ai mediatori creditizi per l'opera prestata - comprese le attività connesse - debbano essere assoggettate alla ritenuta di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, se corrisposte dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Ciò in quanto l'attività svolta dal mediatore creditizio rappresenta una species rientrante nel più ampio genus della mediazione.

Pertanto, le società di mediazione creditizia dovranno indicare nella fatturazione attiva la ritenuta a titolo di acconto.

Si evidenzia, infine, che le provvigioni percepite dai mediatori creditizi non rientrano tra quelle escluse dall'obbligo di assoggettamento a ritenuta.

Infatti, il comma 5 dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, facendo riferimento a casi specifici, non suscettibili di interpretazione estensiva, elenca tra le provvigioni escluse solo quelle percepite "dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva".

IL DIRETTORE CENTRALE

Annunzio Rodero